NOTIZIARIO
APRILE 2001 n° 4

STAMPATO IN PROPRIO DA ASSOACUSTICI

REDAZIONE a cura di Barbara Uggè

L'Assemblea straordinaria del 30 marzo 2001, ha approvato alcune modifiche allo Statuto. Tali modifiche si sono rese necessarie per adeguare l'associazione alle nuove norme fiscali ed inoltre per alcune esigenze di gestione dell'associazione stessa.
Di seguito riportiamo gli articoli MODIFICATI.
Gli articoli inalterati sono omessi.

STATUTO ASSOACUSTICI

art. 2 - Finalità

L'associazione persegue i seguenti scopi:
- valorizzare le attività professionali di coloro che operano nei settori dell'acustica;
- promuovere la rappresentanza degli interessi culturali, tecnici, professionali, previdenziali ed assistenziali degli specialisti in acustica;
- curare e favorire lo scambio di idee, esperienze e conoscenze tra i soci;
- favorire la nascita e lo sviluppo di iniziative di formazione ed aggiornamento professionale nei vari settori dell'acustica;
- favorire e svolgere la formazione culturale e l'aggiornamento professionale dei soci;
- attività editoriale.

art. 3 - Natura dell'associazione

L'associazione è libera ed indipendente, apolitica e apartitica, ha carattere professionale e culturale-scientifico, non persegue scopo di lucro. Non potranno essere distribuiti utili ai Soci in qualunque forma.

art. 5 - Rapporti nazionali ed internazionali

L'associazione promuove e sostiene rapporti di collaborazione con le altre associazioni aventi finalità simili e con tutti gli organismi, enti, istituti, comitati, centri studio e di ricerca che operano nei settori dell'acustica anche attraverso corsi di formazione per tecnici e specialisti. L'associazione intende rappresentare la comunità italiana degli specialisti in acustica negli organismi internazionali in cui è richiesta la sua presenza.

art. 6 - I soci

L'associazione è composta da:
a) soci - gli specialisti con la competenza professionale di cui all'art. 7;
b) affiliati - persone attive nei settori dell'acustica, interessate a sostenere le finalità e a partecipare alle attività dell'associazione di cui all'art. 4 del presente statuto;
c) enti - società, enti, istituti, università, aziende, scuole, centri di formazione, studio o di ricerca attive o interessate ai vari settori dell'acustica;
d) soci onorari - persone che abbiano contribuito in maniera rilevante nei settori dell'acustica;
e) soci sostenitori - persone/enti/società che sostengono economicamente le finalità della associazione.

art. 7 - Ammissione dei soci

L'ammissione a socio dell'associazione avviene a seguito dell'accoglimento da parte del Consiglio Direttivo della domanda scritta del candidato. L'accoglimento della domanda è subordinato al parere favorevole della Commissione Accettazione.
Alla domanda di socio, il candidato deve allegare la documentazione di seguito elencata che ha la finalità di provare specifica competenza e l'effettivo svolgimento di attività in qualche settore dell'acustica:
- documentazione attestante l'attività svolta in settori specifici dell'acustica almeno per complessivi due anni;
- elenco dei lavori più significativi svolti e/o delle pubblicazioni;
- dichiarazione di non essere stato responsabile di illeciti penali;
- ogni altra documentazione che il candidato ritenga utile.

Il socio deve comprovare il mantenimento dei requisiti professionali secondo le modalità previste dai regolamenti di attuazione. L'iscrizione all'associazione implica l'accettazione del presente statuto, del codice deontologico e dei regolamenti di attuazione dell'associazione.

a s s o s o c i

In questo numero:

Pag. 1 **STATUTO. In corso di validità.**

Pag. 2 **STATUTO. In corso di validità. Continua.....,**

Pag. 3 **"ELETTROMAGNETISTI"**

art. 8 - Decadenza

La qualifica di socio si perde:
a) per dimissioni;
b) per morosità;
c) per radiazione;
d) per decesso ;
e) scioglimento dell'associazione.
Le dimissioni devono essere presentate con lettera raccomandata A.R. al presidente dell'associazione entro i termini e le modalità fissate dal regolamento di attuazione. Allegati alle dimissioni dovranno essere restituiti tessera e timbro. La decadenza diventa effettiva dopo la delibera, in merito, del Consiglio Direttivo che provvederà a darne comunicazione al socio interessato.

art. 10 - Destinazione

Il patrimonio dell'associazione deve essere destinato alle finalità di cui all'art. 2 del presente statuto e non potranno essere distribuiti utili ai soci in qualunque forma.

art. 13 - L'Assemblea dei Soci

L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione e può essere convocata in sessione ordinaria o straordinaria. Gli affiliati, i soci sostenitori e gli enti partecipano solo a titolo consultivo.

art. 14 - Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno. La convocazione è deliberata dal consiglio direttivo e comunicata per iscritto ai soci almeno quindici giorni prima della data stabilita. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno dell'assemblea.
L'assemblea ordinaria è convocata per:
- definire la politica dell'associazione e approvare i programmi che si intende realizzare;
- discutere ed approvare le relazioni sulle attività e i bilanci;
- approvare le quote di iscrizione e le quote annuali stabilite dal consiglio;
- proclamare i soci onorari su proposta del consiglio direttivo;
- decidere in secondo grado sui ricorsi contro le sanzioni disciplinari;
- eleggere il consiglio direttivo, il collegio sindacale e il collegio dei probiviri in base alle candidature pervenute alla Segreteria almeno 10 gg. prima della data stabilita per le elezioni.

art. 15 - Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria può essere convocata in qualsiasi momento dell'anno per decidere su:
- problematiche che rivestono carattere di straordinarietà o emergenza o tali da dover essere affrontati prima dello svolgimento di un'assemblea ordinaria;
- argomenti tali da non potersi configurare di competenza del consiglio direttivo;
- modifiche statutarie;
- scioglimento dell'associazione.
L'assemblea straordinaria viene convocata, salvo per quanto previsto dall'art. 33, dal Consiglio Direttivo con propria delibera su:
- richiesta del Presidente dell'Associazione;
- richiesta scritta firmata da almeno un decimo dei soci.
- richiesta scritta del collegio sindacale;
- richiesta scritta di almeno un terzo dei consiglieri.
La richiesta di convocazione deve includere anche la proposta di ordine del giorno. La convocazione deve essere effettuata, salvo per quanto previsto dall'art. 34, almeno sette giorni prima della data stabilita.

art. 17 - Il Consiglio Direttivo

L'associazione è guidata da un consiglio direttivo composto da un minimo di cinque soci eletti dall'assemblea. La carica è "ad personam" e quindi non può essere delegata.
Il consiglio direttivo dura in carica quattro anni. Il nuovo consiglio direttivo deve insediarsi entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti. La prima convocazione è effettuata dal consigliere che nelle votazioni ha riportato il maggior numero di voti.
Il consiglio direttivo elegge al proprio interno:
- il presidente dell'associazione;
- i vice presidente;
- il segretario;
- il tesoriere;
- i consiglieri delegati alle varie attività sociali.
Il consiglio direttivo nomina inoltre i membri e i responsabili delle commissioni e degli uffici dell'associazione.
Sono compiti del consiglio direttivo:
- formulare il programma delle attività sociali;
- predisporre ed emanare i regolamenti che dovranno essere ratificati alla prima assemblea utile;
- stabilire le quote associative annuali per soci, affiliati ed enti affiliati;
- deliberare circa l'ammissione e la radiazione dei soci;
- adottare i provvedimenti disciplinari inflitti ai soci dal collegio dei probiviri.

Il consiglio direttivo è convocato dal presidente dell'associazione o in sua mancanza da un vice presidente. Le riunioni del consiglio direttivo sono valide quando interviene la maggioranza dei consiglieri. Le decisioni sono prese a maggioranza dei consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
I consiglieri subentrati in carica vi partecipano fino alla scadenza del mandato del consiglio direttivo. Qualora risultassero in carica meno della metà dei consiglieri previsti si deve, entro trenta giorni, indire nuove elezioni. Nel frattempo il presidente ed il Consiglio Direttivo rimangono in carica per svolgere l'ordinaria amministrazione.

art. 18 - Il Comitato Esecutivo

Le deliberazioni del consiglio direttivo sono realizzate dal Comitato Esecutivo che è composto dai seguenti tre membri:
- il Presidente dell'associazione;
- il Segretario;
- il Tesoriere.
Se necessario il comitato esecutivo può essere integrato con un massimo di due consiglieri nominati dal consiglio.
In caso di impedimento del Presidente questi nominerà in sua vece un Vice Presidente.

art. 21 - Il tesoriere ed il Segretario

Il tesoriere è responsabile dell'amministrazione dell'associazione secondo le delibere del consiglio direttivo e dell'assemblea.
Il Segretario è responsabile della Segreteria.

art. 23 - Il collegio Sindacale

Il collegio sindacale è composto di tre membri anche esterni all'associazione eletti dall'assemblea e dura in carica quattro anni.
I membri del collegio sindacale hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio direttivo.
Il collegio sindacale ha il compito di controllare la gestione contabile dell'associazione e redigere una relazione scritta sui bilanci da presentarsi in assemblea.
Il collegio sindacale può in qualsiasi momento accedere a tutti i registri contabili dell'associazione e verificare l'entità del patrimonio, delle entrate e dei fondi dell'associazione.
La carica di membro del collegio sindacale è incompatibile con quella di consigliere.
Per gravi motivi il collegio sindacale a maggioranza può procedere direttamente alla convocazione dell'assemblea straordinaria.

art. 24 - Il collegio dei Probiviri

Il collegio dei probiviri è composto da tre membri di cui uno può essere esterno all'associazione, eletti dall'assemblea. Il Collegio dura in carica quattro anni.
Il collegio dei probiviri ha i seguenti compiti:
a) vigilare sull'osservanza da parte dei soci del codice deontologico e dello statuto;
b) dare al consiglio direttivo il proprio parere sulla decadenza per radiazione dei soci;
c) comporre amichevolmente tutte le controversie che dovessero sorgere tra i soci e l'associazione, sull'interpretazione e applicazione del presente statuto. Le decisioni del collegio dei probiviri, trasmesse per iscritto al consiglio direttivo, dovranno sempre essere motivate.
I soci si impegnano a rimettere a decisione arbitrale ogni soluzione di controversia tra i soci. Il collegio arbitrale è composto di tre membri, di cui due nominati dalle parti in controversia ed il terzo dai primi due arbitri. Il collegio degli arbitri redige apposito verbale di deliberazione disponibile ai soci.

art. 27 - Il delegato di Sezione

Dopo la costituzione della sezione territoriale tutti i soci residenti nella corrispondente zona geografica sono membri della sezione territoriale. Tra i membri della sezione territoriale viene eletto il delegato di sezione che entra a far parte del consiglio direttivo con facoltà di voto in consiglio per i temi che riguardano la propria sezione e su delega del presidente può rappresentare di fronte a terzi l'associazione nell'ambito territoriale della sezione.
Il delegato di sezione decade dopo mozione di sfiducia di un terzo dei soci della sezione territoriale o per mancanza dei requisiti o per decadenza del consiglio.

art. 34 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le disposizione di legge in materia.
Le comunicazione ai soci, le convocazioni dell'assemblea ordinaria e le consultazioni referendarie possono essere effettuate a mezzo fax o e-mail.

30 MARZO 2001

Lo Statuto è divenuto esecutivo il 30 marzo 2001

Assoelettromagnetisti

Associazione degli specialisti di campi elettromagnetici non ionizzanti

Caro Collega,
il tecnico che oggi si occupa delle rilevazioni di campi elettromagnetici (non ionizzanti) nell'ambiente non è ancora socialmente riconosciuto con una sua figura professionale specifica, analogamente a quanto avveniva negli anni 80 per la figura professionale dell'acustico, prima della costituzione di Assoacustici avvenuta dieci anni fa, il 25 marzo 1991.
Oggi occorre costituire un'Associazione che, al pari di Assoacustici, si assuma il ruolo di aggregare coloro che già si occupano e che si occuperanno di campi EM e di promuoverne gli interessi culturali, tecnici, professionali, previdenziali ed assistenziali.
La somiglianza tra i due professionisti, l'acustico e l'elettromagnetico, è sorprendente:

1. entrambi usano decibel ed Hertz per due fenomeni fisici, la propagazione della pressione sonora e quella del campo EM, che seguono le stesse leggi di divergenza sferica, riflessione, diffrazione e, a parità di direttività della sorgente e di lunghezza d'onda, presentano notevoli analogie di comportamento di barriere, assorbimento dei materiali e fonoisolamento-schermatura,
2. entrambi usano un apparecchio portatile, il fonometro e il rilevatore di campo oppure, per analisi più complesse, l'analizzatore in frequenza con sonde acustiche intensimetriche e con antenne a dipolo $\lambda/2$,
3. entrambi si occupano dell'ambiente di lavoro, con il D. Lgs. 277/91 e con l'imminente decreto di attuazione della Legge quadro n. 36 del 22 febbraio 2001 sui campi elettromagnetici (art. 4, comma 2, lettera b), entrambi effettuano sopralluoghi nell'ambiente circostante alle fonti del rumore o del campo EM e nelle abitazioni esposte (l'attuale D. M. n. 381 del 10/9/98 che prescrive il limite massimo 6 V/m è nelle stesse condizioni del nostro vecchio D.P.C.M. 1/3/91 prima dell'emanazione del D.P.C.M. 14/11/97),
5. entrambi utilizzano software (*ray-tracing*) per la previsione del livello sonoro e del campo EM irradiato dalla sorgente nell'ambiente urbano (con la riflessione delle facciate degli edifici) e all'interno degli edifici,
6. entrambi partecipano alle consulenze tecniche d'Ufficio (CTU) nel corso di vertenze giudiziarie per immissioni nelle abitazioni ex art. 844 codice civile, art. 32 Costituzione e art. 2043 cod.civ., spesso in ricorsi d'urgenza ex art. 700 cod. proc. civ..

Tuttavia, mentre per l'acustico la Legge quadro n. 447 /95 aveva definito la figura del *tecnico competente* degli appositi elenchi della Regione (sorvoliamo sui requisiti necessari per ottenere tale iscrizione), per l'elettromagnetico la recente Legge quadro n. 36 /2001 ignora l'esigenza di regolamentarne la figura professionale. Nell'ultimo Consiglio Direttivo Assoacustici ho proposto che la nostra associazione si occupi, previa modifica dello statuto, anche della emergente figura professionale dell'elettromagnetico, seguendo un'analoga proposta avanzata anni fa dal socio onorario Renato Gambazza (allora limitata alla *electromagnetic interference EMI*).
Nella discussione il presidente Michele Fumagalli ha proposto di far nascere un'associazione specifica e indipendente ma *confederata con Assoacustici* e questa proposta è stata approvata all'unanimità.
I consiglieri Paolo Giacomin, Federico Patanè e Paolo Grassi si sono dati disponibili a collaborare con me per la costituzione di questa nuova Associazione.
Come coordinatore della Costituente di **Assoelettromagnetisti** ho avuto l'adesione dei soci Vittorio Macchi (Milano), Aldo Rebeschini (Belluno), Vito Simionato (Venezia), Alberto Ferrigato (Vicenza), Francesco Barbato (Napoli) e dei non-soci Roberto Campagnoli (Milano), Gennaro Granito (Milano), Angelo Schiavi (Pavia) e Francesco Frigerio (Pavia).
Ora, caro Collega, spero di ricevere anche la Tua adesione. Può aderire alla Costituente chiunque venga collegialmente accettato come specialista di campi EM, anche se non è socio Assoacustici.
Per creare questa nuova Associazione offriamo l'esperienza che abbiamo acquisito nella costituzione di Assoacustici nel 1991, di cui io sono stato il promotore del gruppo dei soci fondatori, e di Missione Rumore nel 1996. Il vantaggio di costituire un'Associazione *confederata con Assoacustici* è notevole perché permetterà fin dall'inizio di usufruire della sede di Milano in via Alcuino 7/D, con tutto ciò che essa rappresenta di segreteria, riferimento ed operatività. Come statuto potremo acquisire quello di Assoacustici con la sola modifica dei primi articoli relativi alle finalità e compiti dell'associazione.
Ho chiamato l'associazione Assoelettromagnetisti sulla falsariga di Assoacustici perché la denominazione deve:

- essere un insieme di parole facilmente capibile da tutti e quindi non può essere un acronimo, né una sigla,
- esprimere che è un'Associazione e non una ditta,
- far capire che si tratta di professionisti e non di prodotti né servizi,
- e far capire che questi professionisti sono specialisti della misurazione e della valutazione di campi EM.

CONTINUA A PAG. 4

Qualora Tu inventassi una denominazione più adatta sei pregato di comunicarcela al più presto. Chi fosse interessato può incontrarci e discuterne è invitato a chiamare la Segreteria Assoacustici.
L'obiettivo della Costituente, tenendo presente la grande attenzione dell'opinione pubblica per l'*elettrosmog* e per la recente legge quadro (e dei futuri decreti attuativi), è di costituire l'associazione in tempi molto brevi.
Per far questo occorrono 20 o 30 soci fondatori.

Qualsiasi idea, suggerimento o critica è ben accetta ma soprattutto occorre la Tua partecipazione alla Costituente per e-mail: segreteria@assoacustici.it.

Milano, 14 aprile 2001

il coordinatore della Costituente di
Assoelettromagnetisti Giorgio Campolongo

SIETE TUTTI INVITATI A PARTECIPARE NUMEROSI A QUESTA NUOVA INIZIATIVA.

Conformità di macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto

di Gabriella Sitta

Il 3 luglio dello scorso anno è stata pubblicata sulla GUCE L 162 la direttiva 2000/14/CE dell'08.05.2000 sulle emissioni acustiche delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto.

Questa nuova direttiva, comprensiva delle procedure di valutazione della conformità e marcatura, dovrebbe semplificare notevolmente l'attuale quadro normativo composto da nove direttive che saranno abrogate con decorrenza 3 gennaio 2002. Oltre a questo, il testo contiene disposizioni in merito alle documentazioni tecniche sulle emissioni acustiche ed alla rilevazione dei dati di emissione acustica ambientale delle macchine in oggetto.

Ogni macchinario o attrezzatura presente nel testo della direttiva, dovrà riportare l'indicazione del livello di potenza sonora garantita, affiancata da una dichiarazione di conformità CE.

Tutti i macchinari e le attrezzature inclusi nell'Allegato I della norma, potranno essere commercializzati o messi in servizio unicamente se conformi alle disposizioni in essa contenute. Compito del fabbricante consiste nel redigere una dichiarazione di conformità, come da Allegato II della direttiva, e nell'apposizione su ogni macchinario dell'indicazione del livello di potenza sonora garantito.

Le procedure di valutazione di conformità delle macchine in oggetto sono in funzione delle diverse tipologie di attrezzature.

Per quanto riguarda la marcatura di rumorosità, questa è da intendersi obbligatoria per tutte le macchine e le attrezzature che ricadono nell'ambito di applicazione della norma.

I limiti delle emissioni sonore sono stati definiti solo per alcuni tipi di macchine ed attrezzature e andranno applicati in due fasi successive: la prima fase con decorrenza dal 3 gennaio 2002, la seconda sarà da considerarsi valida a partire dal 3 gennaio 2006.

Gli stati membri della CE dovranno recepire tali disposizioni entro il 3 luglio 2001, applicandole a decorrere del 3 gennaio 2002.

Gabriella Sitta

CONVEGNO

"Le immissioni nelle abitazioni:
tutela della persona da campi elettromagnetici e da rumore, vibrazioni, odori, polveri, luce, calore ecc."

Ordine Avvocati e Procuratori di Milano e Missione Rumore - Associazione Italiana per la Difesa dal Rumore

29 maggio 2001 ore 9:30
presso Sala dell'Ordine Avvocati in Palazzo di Giustizia a Milano

La prova del danno esistenziale e del danno biologico delle immissioni
La partecipazione al convegno è gratuita. Gli atti del convegno verranno distribuiti gratuitamente ai partecipanti previa compilazione della scheda di partecipazione, fino ad esaurimento delle copie disponibili.